



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA
ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA
TRIBUTARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n° 68 del 28-12-1998



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ART. 2 – ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOTUTELA

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

Il contribuente può esercitare il diritto di fornire all'Amministrazione Comunale elementi, indicare fatti o sentenze passate in giudicato, che la possano indurre a adottare provvedimenti di annullamento o revoca dell'atto; la segnalazione del contribuente sarà redatta in carta semplice.

ART. 3 – RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 10%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito in riferimento al solo puro tributo ed applicato quando la risultante del criterio di economicità relativo sia inferiore a:

- a) In lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani
- b) In lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
- c) In lire 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- d) In lire 4.000 per l'imposta comunale sugli immobili
- e) In lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.

ART. 4 – IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali, tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o imposta
- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale

Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – CRITERIO DI PRIORITA'

Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali siano in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ART. 6 – ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario.

ART. 7 – ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ART. 8 – RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti devono essere indirizzate al Responsabile del tributo.

ART. 9 – MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti emessi dalla data di approvazione del presente Regolamento saranno effettuati a norma del D. Lgs. 473/97, tenuto conto del procedimento di irrogazione delle sanzioni previsto dall'art. 16 D. Lgs. 472/97, anche se le infrazioni sono state commesse prima dell'entrata in vigore dei precitati decreti.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.